

COMMISSIONI RIUNITE
FINANZE E TESORO (VI) — LAVORI PUBBLICI (IX)

3.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE
PIERA BONETTI MATTINZOLI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	BONETTI MATTINZOLI PIERA, Presidente per la IX Commissione 3, 10
Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione (2947);	BOTTA GIUSEPPE, Relatore per la IX Commissione 8, 10
ALBORGHETTI ed altri: Norme per l'istituzione del risparmio casa (379);	BULLERI LUIGI 9
BOTTA ed altri: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453)	FRACANZANI CARLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro 9
MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisizione della prima casa (2553)	ROSINI GIACOMO, Relatore per la VI Commissione 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

ORLANDO FABBRI, *Segretario per la IX Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione (2947) e delle proposte di legge Alborghetti ed altri: Norme per la istituzione del risparmio casa (379); Botta ed altri: Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453) e Melega: Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa (2553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alborghetti ed altri: « Norme per l'istituzione del risparmio casa »; Botta ed altri: « Provvedimenti per agevolare l'acquisizione della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti » e Melega: « Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa ».

Ricordo che nella seduta del 27 febbraio 1986 dopo lo svolgimento delle relazioni si era decisa la costituzione di un

Comitato ristretto, il quale ha elaborato il seguente nuovo testo:

**DISPOSIZIONI PER L'ACQUISTO
DA PARTE DEI LAVORATORI
DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
NELLE AREE AD ALTA TENSIONE
ABITATIVA**

ART. 1.

1. Per l'acquisto di un alloggio ubicato nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) non abbiano fruito di agevolazioni, fatte salve quelle di natura tributaria ovvero previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione;

c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del n. 4 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

ART. 2.

1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento minimo dell'11 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, solvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;

c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attività nello stesso anno.

2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al

loro delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare;

b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;

c) importo di lire 60 milioni.

Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera b) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita è posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento risulti maggiore al predetto limite, essa deve essere egualmente versata a favore dello stesso fondo a concorrenza della rata annuale di un corrispondente mutuo calcolato con ammortamento costante al tasso del 14 per cento.

4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.

ART. 3.

1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare con le proprie disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.

3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle

convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.

4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.

5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, è aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilità del fondo speciale, nonché, quando occorra, sono stabilite le modalità di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.

7. Una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità del fondo di cui al precedente primo comma è riservata alla concessione di mutui per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione.

8. Ai fini della presente legge, per alloggi di nuova costruzione si intendono quelli ultimati entro il 31 dicembre 1987.

ART. 4.

1. Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare anche operazioni di credito fondiario.

2. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, concedono mutui fondiari per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. Della avvenuta stipula delle singole convenzioni è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile. La garanzia

può essere costituita anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore dell'immobile assicuri il soddisfacimento del mutuo concesso nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

4. Quando il mutuo è concesso con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di più appartenenti al nucleo familiare, l'immobile deve essere acquistato in comunione tra essi, indipendentemente dal regime patrimoniale familiare vigente tra le stesse persone, purché i requisiti previsti dalla presente legge siano posseduti da tutti i componenti.

5. Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo è concesso nei confronti di tutti gli appartenenti al nucleo familiare.

6. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte del mutuatario si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario.

ART. 5.

1. In caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 14 per cento;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue del tasso costante del 14 per cento;

c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista.

2. Salvo che l'atto di concessione del mutuo disponga altrimenti, quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilità di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mu-

tuatario è tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprietà alla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario può richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonché detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore.

4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessazione.

5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facoltà può essere esercitata entro tre mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione.

ART. 6.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 4, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti dall'articolo 2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti mensili spettanti.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate a cura del datore di lavoro, entro dieci

giorni, direttamente agli enti mutuanti secondo le modalità dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non delibera il mutuatario, ma l'ente mutuante ha l'obbligo di escutere preventivamente il datore di lavoro.

3. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8 dell'articolo ... del codice civile.

ART. 7.

1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalità previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.

3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento è stato incolpevole.

4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.

5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I relatori per la VI Commissione Rosini e per la IX Commissione Botta, hanno facoltà di svolgere la relazione sul testo del Comitato ristretto.

GIACOMO ROSINI, *Relatore per la VI Commissione*. Do atto al corelatore di essersi fatto carico della maggior parte del lavoro svolto e ritengo che nel complesso non vi sia stato un grande contributo sul piano della creatività.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto traduce in pratica l'indirizzo già emerso di separare la materia dell'acquisizione di alloggi da quella del risparmio-casa, rimanendo inteso che il provvedimento riguardante il risparmio casa sarà esaminato separatamente entro tempi brevi.

Credo inoltre che sia opportuno rinviare l'esame del nuovo testo in attesa dei pareri delle competenti Commissioni.

Sono comunque disposto ad accettare durante lo svolgimento dei lavori le diverse soluzioni che le Commissioni riteranno opportune.

Desidero ora esprimere una valutazione — mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo — sull'entità dello stanziamento previsto dal provvedimento al nostro esame. Esso è infatti eccessivamente ridotto. Tutti conosciamo le condizioni del bilancio dello Stato e la difficoltà di far corrispondere la limitatezza delle disponibilità ai bisogni però, così com'era stato concepito, questo provvedimento risultava assimilabile ad una « lotteria »: non avremmo potuto finanziare più di una o due abitazioni per ogni comune d'Italia.

Questo discorso vale anche se, come sappiamo, il provvedimento ha un carattere sperimentale. Per questi motivi, abbiamo ritenuto di circoscrivere l'intervento ai comuni ad alta tensione abitativa, pur sapendo che in questo modo si rischia di introdurre degli elementi distorsivi in quello che sta per diventare il naturale sviluppo della società italiana.

Abbiamo alle spalle decenni nei quali si è registrato un fenomeno di inurbamento, non solo da regione a regione, ma

di grande portata anche fra la provincia e la città. Oggi si verifica un processo di tipo diverso: dalla città si ritorna nei paesi d'origine, nella provincia. Pertanto, limitando questo provvedimento ad uno stanziamento esiguo di 2 mila miliardi *una tantum*, si preclude la domanda di chi si è inurbato 20-25 anni fa ed oggi si potrebbe avvalere di questo strumento avendo magari la possibilità di tornare nel proprio paese d'origine.

Con questo non voglio dire che il provvedimento debba essere mutato, però la complessità della nostra società è tale che si rischia di creare fenomeni distorsivi quando si è costretti a ricorrere ad artifici per conferire ad un provvedimento legislativo una certa serietà d'impostazione.

Desidero sottoporre al rappresentante del Governo alcune considerazioni di ordine più generale. Abbiamo ricevuto — e di questo sono grato al Ministero del tesoro — alcuni documenti, tra i quali quello intitolato « Una politica per l'occupazione ed il risanamento ».

Sono d'accordo che i problemi prioritari per il quinquennio che ci attende siano la crescita dell'occupazione ed il risanamento della finanza pubblica e condivido il giudizio che il disavanzo delle partite correnti degli ultimi cinque anni non derivi da un eccesso di crescita, ma dal peggioramento delle ragioni di scambio e dall'elevata propensione ad importare e che occorra quindi, fra l'altro, frenare la crescita del rapporto tra importazioni e prodotto interno lordo. Pertanto, stando così le cose, dobbiamo prevedere una riduzione delle importazioni e soprattutto un aumento del prodotto interno lordo.

In quel documento si dice inoltre che la nuova occupazione sarà assai scarsa nelle aree più depresse per carenze della base produttiva su cui innestare lo sviluppo; ciò richiede interventi straordinari, anche per sopperire alle carenze territoriali delle strutture produttive.

Occorre riflettere sul fatto che la straordinaria fase di sviluppo che gli Stati Uniti stanno vivendo ormai da lungo

tempo pare sia stata favorita dai provvedimenti per l'edilizia; è vero che in quel processo sono intervenuti anche i fondi per la ricerca tecnologica e per lo sviluppo avanzato, ma è anche vero che essi hanno inciso per meno del 3 per cento, in quanto il 97 per cento dell'accresciuto sviluppo che ha creato occupazione negli Stati Uniti per milioni di posti di lavoro — dei quali avremmo bisogno anche noi — è dovuto agli investimenti fatti in due settori tradizionali, cioè l'edilizia e l'agricoltura.

Desidero inoltre far rilevare che gli investimenti nel settore dell'edilizia non hanno assolutamente peggiorato le ragioni di scambio fra il nostro paese e gli altri, in quanto in questo settore economico poco influiscono le importazioni.

E se si pensa che questi tipi di attività potrebbero essere presenti in tutte le aree del paese, ne deriva per il Governo e per il Parlamento la necessità di incentivare i provvedimenti a favore dell'edilizia.

Con il provvedimento al nostro esame abbiamo individuato una fascia di società che fino ad oggi non era mai stata toccata dai provvedimenti del Governo per stimolare il risparmio privato e creare un volano capace di mettere in movimento il settore dell'edilizia.

Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se non sia possibile prevedere un piano quinquennale nel quale il Ministero del tesoro intervenga con propri stanziamenti nel momento dell'approvazione delle leggi finanziarie per i prossimi anni.

Occorrerebbe incrementare questo fondo, che è stato realizzato grazie alle disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, in ragione di 1000 miliardi all'anno per almeno un quinquennio, in modo da creare un volano di una certa consistenza, tale cioè da non rendere questa sperimentazione semplicemente un qualcosa di effimero o poco più.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore per la IX Commissione*. Non mi addentrerò nelle considerazioni svolte in modo molto am-

pio e brillante dal collega Rosini, ma cercherò soltanto di illustrare alle Commissioni il lavoro del Comitato ristretto su questo provvedimento, che giustamente è stato chiamato sperimentale.

A seguito delle audizioni con le associazioni bancarie e con il direttore della Cassa depositi e prestiti e ad alcune correzioni tecniche nel testo del provvedimento, abbiamo proposto di limitare gli interventi a 2 mila miliardi. Tale somma attiverà circa 20 mila mutui: si tratta di ben poca cosa in confronto delle esigenze delle aree ad alta tensione abitativa, nelle quali pensiamo si debbano per primi esaminare gli effetti di questo tipo di intervento.

Abbiamo riservato una quota pari al 20 per cento della disponibilità del Fondo, che può essere aumentata, per l'acquisto di alloggi nelle nuove costruzioni che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1987. Il resto consta di questioni squisitamente tecniche.

Mi preme ribadire la necessità di disabbinare dal provvedimento al nostro esame la proposta di legge Alborghetti sul risparmio casa, che però desideriamo rimanga assegnata in sede legislativa, inviando nel contempo il testo elaborato dal Comitato ristretto alle Commissioni I e V per l'espressione del prescritto parere.

Mi riservo di integrare, se necessario, la relazione che ho già svolto; desidero infine ricordare alle Commissioni la necessità, mentre sta per terminare il primo piano decennale per la casa, di trovare una serie di soluzioni che possano determinare l'avvio di un secondo piano decennale.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi ero riservato di esaminare alcune questioni sorte in merito al provvedimento al nostro esame e di dare poi alcune indicazioni.

Mi riferisco, in particolare, all'aumento del *plafond* ed alla concentrazione o meno sul territorio nazionale dell'efficacia del provvedimento, con l'inserimento eventuale di alcuni criteri di massima.

Per quanto riguarda la prima questione, non posso che confermare quanto già detto in precedenza, e cioè che, avendo il provvedimento un carattere sperimentale, i mille miliardi previsti, anche se non sono una grande cifra in termini di risultati ottenibili, rappresentano pur sempre un grosso impegno attraverso il quale si potranno verificare gli effetti e gli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Proprio per quanto riguarda gli oneri, un'alea relativa ad una cifra di mille miliardi è sopportabile; con una cifra più rilevante si rischierebbe di mettere in difficoltà un organismo che ha dei compiti molto delicati, soprattutto nei confronti degli enti locali.

Si era poi ipotizzato un aumento del *plafond* non a carico della Cassa depositi e prestiti, ma del tesoro. Da quanto abbiamo potuto verificare una simile soluzione comporterebbe due ordini di problemi: un primo riguarda la necessaria modifica della legge finanziaria, che comunque non sarebbe praticabile per l'anno in corso; un secondo problema deriverebbe dal fatto che in questo modo verremmo a determinare un mutamento di logica nell'impostazione originaria del provvedimento.

Le osservazioni dell'onorevole Rosini sono senz'altro esatte (mi riferisco ai risultati che si otterrebbero con un aumento del *plafond* non solo per quanto riguarda il problema degli alloggi, ma anche in riferimento alla politica degli investimenti, all'allargamento dell'area produttiva, alla crescita del prodotto interno lordo), però rimane il dubbio se questo sia o meno lo strumento idoneo per il raggiungimento di tali fini.

Al momento attuale non vediamo possibilità di accrescimento del *plafond* attualmente fissato in mille miliardi. Un eventuale aumento potrà semmai essere introdotto successivamente. Quanto, poi, alla concentrazione nelle aree ad alta tensione abitativa degli effetti del provvedimento al nostro esame, il Governo si rimette alla Commissione.

Infine, in ordine all'esigenza manifestata di introdurre criteri per la conces-

sione dei mutui, ritengo che sia necessario fare molta attenzione per non appesantire il provvedimento con norme particolarmente complicate. Sono comunque favorevole all'introduzione del principio della priorità cronologica. Un'altra soluzione potrebbe essere rappresentata da un criterio basato sull'anzianità, criterio che però potrebbe avere alcune controindicazioni.

Siamo comunque disponibili a recepire eventuali diverse proposte della Commissione.

LUIGI BULLERI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero sollecitare gli uffici di presidenza a porre all'ordine del giorno la proposta relativa al risparmio casa, che appare una misura sicuramente efficace per ottenere delle positive innovazioni nel settore dell'edilizia abitativa.

Per quanto riguarda il testo elaborato dal Comitato ristretto, ritengo che l'introduzione di una riserva del 20 per cento delle disponibilità del fondo a favore di alloggi di nuova costruzione sia eccessivamente restrittiva.

Questa è l'unica modifica che è stata introdotta dal Comitato ristretto — io non ero presente — che mi suscita qualche perplessità. Dico questo perché il testo dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni di merito, e sarebbe perciò opportuno farne oggetto di una riflessione più meditata.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore per la IX Commissione*. Premesso che il dibattito sulle linee generali avverrà dopo avere acquisito i prescritti pareri, desidero soltanto rilevare che per quanto riguarda la riserva del 20 per cento a favore delle case di nuova costruzione abbiamo ricevuto alcune sollecitazioni.

Capisco bene l'osservazione del collega, in quanto l'avevo fatta anche mia, ma bisogna tener presente la necessità di non ridurre il provvedimento ad un semplice scambio di vecchi alloggi, senza suscitare un minimo di attività edilizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di disabbinamento della proposta di legge Alborghetti n. 379, fermo restando l'impegno da parte degli uffici di presidenza delle Commissioni di inserirne tempestivamente l'esame nel calendario, nonché la proposta di inviare il testo del Comitato ristretto alle competenti Commissioni per il parere.

(È approvata).

In attesa di acquisire i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO